



Berna, 22 marzo 2024

Informazione e-dec

Veicoli stradali del capitolo 87

Gentili clienti e-dec,

dal 1° aprile 2024 vi saranno diversi adeguamenti per quanto riguarda la dichiarazione doganale dei veicoli stradali del capito 87. L'esenzione dall'imposta sugli autoveicoli non viene più controllata mediante numeri convenzionali specifici (elemento di controllo) bensì attraverso un nuovo numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi. A ciò si aggiungono gli adeguamenti relativi agli imminenti progetti di automatizzazione.

Nuovo numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi per l'imposta sugli autoveicoli

Nel caso delle voci di tariffa relative agli autoveicoli, finora si distingueva tra *autoveicoli soggetti all'imposta* e *autoveicoli non soggetti all'imposta*. Tale distinzione avveniva attraverso numeri convenzionali separati (elemento di controllo). Nel caso di assoggettamento all'imposta, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione doveva indicare nella dichiarazione doganale sia il codice del genere di tributi suppletivi 660 che il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 001.

Dal 1° aprile 2024, la riscossione dell'imposta sugli autoveicoli viene allineata agli altri tributi all'importazione. Per quanto riguarda gli autoveicoli soggetti all'imposta è sempre necessario inserire sia il codice del genere di tributi suppletivi 660 che il numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 001. Gli autoveicoli esenti dall'imposta devono ora essere indicati nella dichiarazione doganale con il codice del genere di tributi suppletivi 660 e il nuovo numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 002. In compenso, nella tariffa doganale vengono soppressi diversi numeri convenzionali (elementi di controllo) utilizzati per controllare l'imposta sugli autoveicoli.

Ulteriori informazioni:

- [Imposizione degli autoveicoli](#) (Osservazioni della tariffa doganale)
- regolamento 68 [Imposta sugli autoveicoli](#)
- tariffa doganale (www.tares.ch)

Informazione e-dec: veicoli stradali del capitolo 87

Nuovi numeri convenzionali per determinate merci

In vista dell'automatizzazione del controllo dell'imposizione, dal 1° aprile 2024 saranno introdotti dei numeri convenzionali (elementi di controllo) aggiuntivi:

- 8701.9100:
 - 921 (importazione ed esportazione): trattorini tosaerba
 - 922 (importazione ed esportazione): altri trattori
- 8703.1000:
 - 912 (importazione ed esportazione): carrozzelle per disabili
 - 913 (importazione ed esportazione): altri autoveicoli
- 8711.6000:
 - 916 (importazione ed esportazione): motocicli
- 8711.9000:
 - 917 (importazione ed esportazione): motocicli
 - 918 (importazione ed esportazione): altri
- 8716.3900:
 - 911 (importazione) e 111 (esportazione): *rimorchi* per l'agricoltura
 - 912 (importazione) e 112 (esportazione): *rimorchi* per motocicli, ciclomotori, velocipedi
 - 913 (importazione) e 113 (esportazione): altri *rimorchi*
- 8716.4000
 - 911 (importazione) e 112 (esportazione): *rimorchi* per motocicli, ciclomotori, velocipedi
 - 912 (importazione) e 113 (esportazione): altri *rimorchi*

Ulteriori informazioni:

- [Controllo dell'imposizione per veicoli stradali, imbarcazioni e aeromobili](#) (Osservazioni della tariffa doganale)
- tariffa doganale (www.tares.ch)

Informazione e-dec: veicoli stradali del capitolo 87

Indicazioni supplementari nella dichiarazione doganale

L'automatizzazione del controllo dell'imposizione impone che in ogni posizione della dichiarazione doganale venga indicato al massimo un veicolo (un veicolo per posizione per i veicoli stradali del capitolo 87 soggetti al controllo dell'imposizione). Senza tale restrizione, l'attuale processo manuale non può essere automatizzato.

L'elemento centrale per il controllo dell'imposizione rimane l'identificazione univoca del veicolo stradale. A tal fine, nella dichiarazione doganale è necessario continuare a indicare, come informazioni aggiuntive, il numero di telaio e la marca.

Ulteriori informazioni:

- [Controllo dell'imposizione per veicoli stradali, imbarcazioni e aeromobili](#) (Osservazioni della tariffa doganale)

Le modifiche si applicano dal 1° aprile 2024 (ore 00.00).